



COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI ADUNANZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE.

==.==.==.==.==.==.==.

N. 051

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra i Comuni di Burcei, Maracalagonis, Quartucciu, Settimo San Pietro, Sinnai e Villasimius per la costituzione di un polo aggregato per la gestione dei servizi catastali trasferiti in attuazione del D.Lgs. 112/98.

=====

L'anno **DUEMILASETTE** del mese di **OTTOBRE** il giorno **CINQUE** alle ore **18,30** in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta pubblica straordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SANNA SALVATORE	X		MARCI MARCELLA		X
VARGIOLU EFISIO	X		UTZERI ROBERTO	X	
PIRISI GIOVANNINA	X		CADONI LUISELLA		X
FARCI RENATO	X		CADONI VINCENZO	X	
MASSA FABRIZIO	X		DESSI' GIANLUCA	X	
SECCI GIOVANNA	X		MELONI ALDO	X	
GAGLIARDO GIUSEPPE		X			

Presenti n. **10**

Assenti n. **03**

Assiste la seduta il Segretario *Dott. Alberto Sciola*

Il Sindaco Sig. Sanna Salvatore assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Viene conseguentemente posta in discussione la proposta, avanzata dal Comune di Sinnai, che di seguito si riporta:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ha costituito un importante tassello nel mosaico delle riforme in atto nella Pubblica Amministrazione;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche, prevede all'art.66, tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

visto:

- l'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;

- il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

- il D.P.C.M. del 14/06/2007 recante "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Considerato che:

- l'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;

- la gestione diretta delle funzioni catastali consente ai Comuni di:

- migliorare l'integrazione dei processi tecnico- amministrativi catastali e comunali;

- migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi impositivi sugli stessi;

- favorire il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali;
- rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell'ambito del proprio Comune e non esclusivamente nella provincia di riferimento.

· lo schema di modello organizzativo che potrà essere adottato quale possibile approccio per l'organizzazione del Polo catastale è così riassunto:

1. un "Front Office" presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per rilascio e certificazione visure, accettazione documenti tecnici di aggiornamento, ecc.
2. un "Back Office" per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati cartacea ed informatica del Catasto Terreni e del Catasto Urbano;
3. un "archivio" per la gestione dei documenti cartacei conservati presso il Polo.

· il costituendo Polo Catastale:

1. rientra nei limiti territoriali per l'esercizio delle funzioni catastali di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007;

2. ha diritto alle risorse assegnate alla Forma associativa per l'esercizio diretto delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 DPCM del 14/06/2007, nel quale sono anche previste le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del personale.

· tale intervento può garantire:

- un controllo sul territorio anche agendo in termini di equità nella distribuzione del carico fiscale gravante sulle abitazioni;
- una integrazione fra uffici comunali interessati.

Considerato inoltre che:

· nell'ambito delle forme previste dal D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si intende confermare in regime di convenzione fra gli enti interessati lo svolgimento delle funzioni e dei servizi catastali;

· i Comuni aderenti provvederanno ad approvare nei propri Consigli Comunali apposita bozza di Convenzione, nonché a stanziare la quota di partecipazione per le spese necessarie per supportare le attività del Polo Catastale.

Visto:

· la relativa bozza della Convenzione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO CHE

· le quote annuali di partecipazione dei Comuni aderenti dovranno essere versate al Comune di Sinnai così come previsto dall'allegata bozza di Convenzione;

· in sede di redazione del Bilancio di previsione 2008 si procederà all'istituzione di opportuno apposito Capitolo con relativa ed adeguata disponibilità economico - finanziaria.

Visto:

- il decreto legislativo n.267/2000
- il vigente Statuto Comunale
- il vigente Regolamento di Contabilità

Con il parere favorevole agli atti in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla presente proposta dal responsabile del settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000;

Con il parere favorevole agli atti in ordine alla regolarità contabile espresso sulla presente proposta dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dall'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di assumere la gestione di tutte le funzioni catastali in forma associata e con gradualità crescente ai sensi del l'art. 3 comma 1 e comma 2, lett. C del DPCM del 14/06/2007;
2. di istituire la costituzione di un polo aggregato per la gestione dei servizi catastali trasferiti in attuazione del D.Lgs. 112/98, ai sensi dell'art. 30 del dlgs 18.08,2000 n. 267, composto dalle amministrazioni comunali di Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villasimius, Quartucciu, che si farà carico delle modalità di espletamento della gestione delle funzione di cui al punto precedente;
3. di approvare l'allegata bozza di Convenzione (all. A) tra i comuni aderenti al Polo di aggregazione di Sinnai che si unisce alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
4. di designare il Comune di Sinnai quale capofila per gli adempimenti previsti e per gli oneri da corrispondere ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPCM del 14/06/2007;
5. di prendere atto che eventuali impegni di spesa saranno assunti con apposito atto determinativo dell'Area Tecnica.
6. di impegnarsi all'osservanza, secondo quanto previsto nel DPCM del 14/06/2007, delle regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi adottando l'infrastruttura tecnologica, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio;
7. di allegare alla presente deliberazione lo schema di convenzione con l'Agenzia del territorio per farne parte integrante e sostanziale (All.B);
8. di dare mandato al Sindaco Serreli Sandro per la firma della convenzione con l'AdT di cui al punto precedente;
9. di partecipare alle iniziative di formazione che l'ANCI e l'Agenzia del Territorio organizzeranno ai sensi dell'art. 9 del citato dpcm, nonché ad altre iniziative, promosse da organizzazioni di enti locali, utili per l'avvio del processo di decentramento;

10. di trasmettere il presente atto a mezzo raccomandata a/r all'agenzia del territorio sede di Roma, nonché alla prefettura – Ufficio Territoriale di Governo come indicato all'art. 10 comma 1 del DPCM del 14/06/2007.

Allegato A

Schema di

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI - FUNZIONE DI **DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14 GIUGNO 2007 tra i Comuni di -----.**

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267

PREMESSO

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ha costituito un importante tassello nel mosaico delle riforme in atto nella Pubblica Amministrazione;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche, prevede all'art.66, tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

visto:

- l'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;
- il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai

Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;

- **il D.P.C.M. del 14/06/2007 recante "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";**

Considerato che:

- l'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;
- la gestione diretta delle funzioni catastali consente ai Comuni di:
 - migliorare l'integrazione dei processi tecnico- amministrativi catastali e comunali;
 - migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi impositivi sugli stessi;
 - favorire il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali;
 - rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell'ambito del proprio Comune e non esclusivamente nella provincia di riferimento.
- lo schema di modello organizzativo che potrà essere adottato quale possibile approccio per l'organizzazione del Polo catastale è così riassunto:
 1. un "Front Office" presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per rilascio e certificazione visure, accettazione documenti tecnici di aggiornamento, ecc.
 2. un "Back Office" per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati cartacea ed informatica del Catasto Terreni e del Catasto Urbano;
 3. un "archivio" per la gestione dei documenti cartacei conservati presso il Polo.
- il costituendo Polo Catastale:
 1. rientra nei limiti territoriali per l'esercizio delle funzioni catastali di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI in data **4 giugno 2007**;
 2. ha diritto alle risorse assegnate alla Forma associativa per l'esercizio diretto delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 DPCM **del 14/06/2007**, nel quale sono anche previste le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del personale.
- tale intervento può garantire:
 - ~ un controllo sul territorio anche agendo in termini di equità nella distribuzione del carico fiscale gravante sulle abitazioni;
 - ~ una integrazione fra uffici comunali interessati.

Considerato inoltre che:

- nell'ambito delle forme previste dal D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si intende confermare in regime di convenzione fra gli enti interessati lo svolgimento delle funzioni e dei servizi catastali;

- i Comuni aderenti provvederanno ad approvare nei propri Consigli Comunali apposita bozza di Convenzione, nonché a stanziare la quota di partecipazione per le spese necessarie per sopportare le attività del Polo Catastale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra gli Enti Locali sopraccitati

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

1. I Comuni di Maracalagonis, Burcei, Settimo SP, Villasimius, Sinnai, e _____ si costituiscono in associazione per la gestione coordinata di funzioni e servizi pubblici, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in particolare:

- a) **DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14 GIUGNO 2007;**

Art.3

Finalità e funzioni

1. La Convenzione ha per finalità la gestione coordinata di funzioni e servizi pubblici per l'intero ambito territoriale.
2. L' 'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata delle seguenti funzioni:

A. FUNZIONE DI DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI AI SENSI DEL DPCM DEL 14 GIUGNO 2007 tra i Comuni di -----

Art.4

Durata e Sede

1. La Convenzione ha la durata di anni ____ decorrenti dalla stipulazione.
2. La sede dell'associazione dei comuni è individuata secondo quanto stabilito nel protocollo di intesa tra i Sindaci.

Art.5

Aspetti patrimoniali ed economico-finanziari-decisionali

Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di gestione dell'associazione indicando la quota di rappresentanza e le modalità di elezione e funzionamento degli organi.

Art.6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione intercomunale la Conferenza dei Sindaci e il Presidente.

Art. 7

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni componenti.

2. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. eleggere il Presidente dell'associazione dei comuni;
- b. controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
- c. esaminare, con riferimento ai servizi/funzioni proprie o conferite, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività e le politiche dei singoli enti;
- d. approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dall'organismo tecnico, nonché il prospetto economico-finanziario relativo alle attività proprie dell'associazione con i relativi piani di riparto degli oneri. Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione.
- e. decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati e dell'organismo tecnico;
- f. approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo e consuntivo;

4. La Conferenza dei Sindaci gestisce un fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione. Tale fondo viene gestito dal Comune sede dell'Associazione ed utilizzato dietro espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci. L'entità stessa del fondo viene stabilita di anno in anno dalla conferenza dei Sindaci.

5. La prima riunione è convocata dal sindaco del Comune sede della Associazione.

Art. 8

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione intercomunale viene eletto dalla Conferenza dei Sindaci

2. Il Presidente dura in carica due anni, trascorsi i quali viene eletto, con il criterio della rotazione, un nuovo Presidente. In caso di decadenza del Sindaco-Presidente si procederà alla nuova nomina con rispetto sempre del principio di rotazione. La conferenza dei sindaci

può decidere la proroga del Presidente in carica per un tempo definito non superiore ad un anno.

3. Il Presidente rappresenta l'associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.

Art. 9

Organo tecnico

1. Il coordinamento operativo dell'associazione, ai fini della gestione del servizio o funzione in forma associata, è affidato ad un organo tecnico costituito dai dirigenti del servizio, uno per ogni Ente, coordinati dal dirigente del Comune che esprime il Presidente dell'associazione, con i seguenti compiti:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione;
- b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici dei comuni associati per la predisposizione e l'analisi preliminare degli studi di fattibilità delle gestioni associate di servizi/funzioni;
- c) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interdipendenza tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- d) elabora un documento finanziario, sia preventivo che consuntivo, riepilogativo dei prospetti economico-finanziari di ciascun servizio gestito in forma associata, e del prospetto relativo all'Associazione per lo svolgimento delle attività proprie e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci.

Art.10

Struttura di supporto

1. Per l'esercizio delle attività di competenza dell'associazione possono essere costituiti uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali la conferenza dei sindaci può affidare, l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti, ovvero delegare funzioni in favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, di seguito denominato Comune capofila.

2. L'Associazione dei comuni, per lo svolgimento di attività specifiche può fare ricorso a incarichi esterni, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i comuni, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono la funzionalità e l'economicità di gestione.

3. In ogni caso, il rapporto organico rimane in essere con l'ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con il comune capofila.

4. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune di

appartenenza; il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

Art.11

Informazione e consultazione

1. Le deliberazioni della Conferenza dei sindaci sono trasmesse agli Enti partecipanti per la pubblicazione all'albo pretorio.
2. La conferenza dei sindaci agisce sulla base degli indirizzi degli enti convenzionati.

Art.12

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti in materia oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai rispettivi consigli comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Allegato B

Convenzione per l'esercizio delle funzioni catastali di cui all'opzione c), ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M.

L'anno il giorno del mese di nella sede dell'Agenzia del Territorio di

tra

l'Agenzia del Territorio, rappresentata dal Direttore dell'Ufficio provinciale di, a tal fine delegato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio con nota n. del

e

il Comune di /l'Unione di Comuni /l'Associazione di Comuni /la Comunità montana di/[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL ...], rappresentato/a dal, autorizzato alla stipula del presente

atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio comunale/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni associati e relative deleghe/ delibere dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità montana di..... e relative deleghe alla Comunità montana, le cui copie si allegano al presente atto

premesso che

- con la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche, è stata attribuita “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, è stato disposto il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- l'art. 57, comma 2 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e l'art. 1, comma 197 della Legge n. 296 del 27/12/2006 prevedono, in particolare, la facoltà ai comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato da ultimo dal comma 194 del medesimo articolo;

- con DPCM, emanato il 14 giugno 2007 ai sensi del comma 197 art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Protocollo d'intesa stipulato il 4 giugno 2007 concluso dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI, sono individuate le risorse finanziarie, è determinato il contingente massimo di personale per l'esercizio delle funzioni catastali conferite ai Comuni e risultano stabiliti i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni e l'Ufficio provinciale di riferimento devono assicurare nell'esercizio delle funzioni catastali di rispettiva pertinenza;
- Il Comune di /l'Unione di Comuni /l'Associazione di Comuni/la Comunità montana di/[altra forma associativa ex Tit. II, Capo V TUEL] ha optato, con deliberazione di Consiglio n.del..... /viste le delibere dei 2 Consigli dei comuni associati /del Consiglio della Comunità montana n. del....., viste le delibere dei Consigli dei comuni facenti parte della Comunità montana medesima, per l'esercizio diretto delle funzioni previste nell'opzione c), di cui all'art. 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007.

si conviene quanto segue

Articolo 1

(Oggetto, durata e rinnovo)

1. Il Comune / [Forma associativa] esercita direttamente le funzioni previste nell'opzione c), ad esso/a conferite ai sensi della normativa richiamata in premessa.
2. La presente convenzione, salvo quanto previsto all'art. 10 commi 5 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, ha la durata decennale a decorrere dal, tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, ai sensi del comma 197, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, salvo disdetta da inviare all'Agenzia del Territorio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 12 mesi prima della scadenza.

Articolo 2

(Ambiti di rispettiva competenza)

1. Il Comune / [Forma associativa] esercita le funzioni di cui alla opzione prescelta limitatamente al territorio di propria competenza.

Articolo 3

(Servizio autogestito di consultazione e rilascio visure)

1. Il Comune / Ciascuno dei comuni di cui alla [Forma associativa] di cui all'art. 1 possono istituire presso propri locali il servizio autogestito di visura catastale informatizzata, ove non ancora attivato, per il quale le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti, mediante collegamento internet. Il predetto servizio è esteso alla consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale.

Articolo 4

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune/ [Forma associativa] si impegna alla piena osservanza, secondo quanto previsto nel DPCM emanato il 14 giugno 2007, delle regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi adottando l'infrastruttura tecnologica, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio.
2. Il Comune/ [Forma associativa] intende esercitare le funzioni catastali previste nell'opzione c) avvalendosi di un collegamento di rete tramite SPC (Servizio Pubblico di Connettività) / Community Network dell'Ente
3. Il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia le informazioni necessarie per migliorare l'efficienza e la qualità della banca dati catastale, in suo possesso. In particolare, il Comune / [Forma associativa] fornisce all'Agenzia, mediante il sistema 3 di interscambio, di cui al comma 198, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le informazioni di comune interesse, comprese le variazioni relative alla toponomastica intervenute nel periodo, nonché le eventuali informazioni correttive della banca dati, concordando con l'Agenzia il formato della documentazione.
4. Il Comune / [Forma associativa] si impegna a garantire, nell'esercizio delle funzioni catastali assunte, i livelli minimi previsti nella *Carta di Qualità dei Servizi* adottata

nell'Ufficio Provinciale territorialmente competente e misurati attraverso i seguenti indicatori corrispondenti all'opzione c, di cui all'art. 3 del DPCM ed elencate nell'allegato 1):

Indicatori opzione di terzo livello - opzione c):

- a. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
- b. tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
- c. tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
- d. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
- e. tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
- f. percentuale di atti di aggiornamento Pregeo approvati in giornata (%);
- g. tempi di approvazione atti di aggiornamento Pregeo (giorni);
- h. tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa presentati allo sportello (giorni);
- i. tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa telematici (giorni);
- j. tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni);
- k. tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni).

5. Il Comune / [Forma associativa] riscuote i tributi catastali per conto dello Stato con le modalità definite dalle norme di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti vigenti.

Articolo 5

(Obblighi dell'Agenzia)

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, l'Agenzia del Territorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato e di quelle attribuite ai comuni.
2. L'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi annuali ad essa assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Ufficio provinciale territorialmente competente, trasmette al Comune / [Forma associativa] la nuova scheda che riporta, per l'anno di riferimento, gli indicatori aggiornati di competenza dell'Ente locale.
3. Gli obiettivi annuali di riferimento, nonché gli indicatori e la rispettiva misura della qualità della banca dati di competenza, riferiti all'attualità e misurati secondo le modalità di cui alla convenzione in atto tra l'Agenzia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono riportati nell'allegato 2 alla presente convenzione.
4. L'Agenzia del Territorio fornisce al Comune / [Forma associativa] la reportistica periodica di specifico interesse, derivante dall'attività di monitoraggio effettuata anche con riferimento alle attività che restano in capo all'Agenzia.

Articolo 6

4

(Risorse per lo svolgimento delle funzioni catastali)

1. Le risorse assegnate al Comune / [Forma associativa] per l'esercizio diretto delle funzioni catastali, in base alle disposizioni di cui all'art. 11 DPCM....., sono indicate nell'allegato 3, nel quale sono anche previste le modalità di corresponsione finanziaria e le previsioni di assegnazione del personale.

Articolo 7

(Assistenza e supporto operativo al Comune / [Forma associativa]) 1. L'Agenzia del Territorio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale; promuove, inoltre, lo sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali di cui si sia assunta la gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo con proprio personale esperto.

2. L'Agenzia del Territorio provvede, nell'ambito di un programma concordato con il Comune / [forma associativa], ad erogare formazione ed addestramento al personale

comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.

3. L'Agenzia del Territorio assicura al Comune / [Forma associativa], l'assistenza ed il supporto operativo per l'esercizio diretto delle funzioni catastali con specifico riguardo ai servizi resi disponibili dall'Agenzia stessa.

4. Per la infrastruttura di rete di propria competenza il Comune / [Forma associativa] si avvarrà dei servizi di assistenza tecnica specifica e di monitoraggio dell'Ente

5. Sono istituiti dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI Comitati tecnici regionali che svolgono funzioni di coordinamento e monitoraggio del processo di trasferimento e svolgimento dell'esercizio delle funzioni catastali, nonché la gestione delle criticità relative alla qualità dei servizi erogati e la proposizione di azioni per la loro rimozione.

Tali Comitati tecnici regionali, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, inoltre, segnalano all'Anci e all'Agenzia del Territorio gli elementi utili per la formulazione di proposte al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al trasferimento ai Comuni delle risorse per lo svolgimento delle funzioni catastali.

Articolo 8

(Programma di miglioramento della qualità della base dati catastale)

1. Gli eventuali interventi da realizzare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DPCM emanato il 14 giugno 2007, nel quadro del programma nazionale finalizzato all'aggiornamento e miglioramento della qualità della base dati catastale, costituiranno oggetto di atti aggiuntivi per disciplinare tempi, modalità e reciproci obblighi.

Articolo 9

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento al DPCM emanato il 14 giugno 2007 ed al Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 5 giugno 2007.

2. La presente Convenzione, in relazione alle specifiche esigenze e realtà locali, può essere soggetta agli eventuali adeguamenti che verranno definiti e concordati dai Comitati previsti dall'art. 1 del Protocollo d'Intesa stipulato tra Agenzia del Territorio ed ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

.....lì,

L'Agenzia del Territorio Il Comune/La Comunità montana

.....

/...../

Il Presidente, nel ricordare che il consiglio si è già espresso sulla questione una settimana fa, osserva che si ripropone l'argomento per un semplice dovere di cortesia istituzionale derivante dal fatto che il raggruppamento dei Comuni, che fa capo al Comune di Sinnai, non raggiungerebbe, senza la partecipazione di Villasimius, il parametro dimensionale ottimale.

Precisa comunque che la presente adesione non modifica la decisione già espressa dal Consiglio in ordine alla gestione diretta delle funzioni catastali relative al primo e secondo livello.

L'assessore Massa manifesta preoccupazione per le possibili conseguenze dell'adesione che porterebbero a gravitare su Sinnai anziché su Cagliari.

Il Presidente nel ribadire che si tratta solo di una scelta tecnica, che non dovrebbe pregiudicare l'operatività delle scelte già fatte, precisa che in caso contrario l'iniziativa verrà abbandonata;

L'assessore Utzeri osserva che bisogna verificare bene le conseguenze;

Il Presidente precisa che al riguardo verrà contattata l'Agenzia del Territorio per le opportune verifiche e propone che si delibere l'adesione condizionata all'iniziativa di cui trattasi;

Il consigliere Cadoni Vincenzo, nel preannunciare un voto negativo, precisa che la convenzione, che non è un fatto opinabile ma che prevede precisi obblighi, ai sensi dall'art 30 del D.lgs 267/2000, prevede puntuali impegni a favore del Comune capofila e vincoli da cui non si potrà derogare, con l'unica possibilità per gli altri Comuni di aprire degli sportelli di *Front Office*.

Osserva inoltre che l'Amministrazione di Sinnai, con una incomprensibile caduta di stile, ha mancato di correttezza dando per scontata un'adesione del Comune di Villasimius che invece non c'è mai stata.

Rileva che Villasimius non può essere considerato solo come "la vacca da mungere" a seconda delle necessità e conferma quindi il dissenso.

Il presidente nel riassumere i termini della proposta precisa che la delibera in discussione ha un significato solo se si configura come un'adesione tecnica e che, se così non fosse, non ha nessun senso aderire.

Propone quindi che la delibera non venga dichiarata immediatamente esecutiva e che l'efficacia sia subordinata un controllo che fughi ogni dubbio su eventuali effetti pregiudizievoli alla precedente deliberazione consiliare di uguale oggetto.

Il Presidente, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, propone che il consiglio approvi la proposta, così come illustrata nell'intervento iniziale e riassunta nelle conclusioni, includendo anche le ultime osservazioni, e la pone in votazione.

La proposta viene posta in votazione, in forma palese, che da il seguente risultato.

Presenti e votanti 10

Favorevoli 7

Contrari 3 (Dessi, Cadoni V. e Meloni)

IL CONSIGLIO

Vista e valutata la succitata proposta di deliberazione;

Udita la relazione e la proposta formulata, in merito alla stessa, dal Presidente;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i risultati della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra citato, subordinandone l'efficacia alle condizioni poste dal Presidente in premessa specificate.

|-|-|-|-|-|-|-|-